REGOLAMENTO (CEE) N. 3044/75 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 1975
che adegua l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che la rettifica della qualità tipo dei semi di colza e ravizzone per la campagna 1975/1976 dà luogo ad una modifica dei coefficienti d'equivalenza da prendere in considerazione per calcolare il prezzo del mercato mondiale ; che a seguito di questo cambiamento il regolamento (CEE) n. 2647/75 (5) ha adeguato l'importo delle integrazioni per i semi di colza e ravizzone per i quali l'integrazione è stata prefissata prima del 20 ottobre 1975 e che sono soggetti a controllo in oleificio a decorrere dal 1° luglio 1975, nonché per i semi, per i quali l'integrazione non è stata prefissata e che sono stati sottoposti a controllo in oleificio nel periodo 1° luglio-19 ottobre 1975 ;

considerando che è apparso che talune integrazioni erano state fissate a zero per i periodi considerati ; che è opportuno ricalcolare l'importo di dette integrazioni sulla base dei prezzi del mercato mondiale che risultano dall'applicazione dei nuovi coefficienti d'equivalenza ;

considerando che i nuovi prezzi del mercato mondiale debbono essere presi in considerazione al momento della loro eventuale utilizzazione per il calcolo degli importi differenziali ;

considerando che bisogna abrogare il regolamento (CEE) n. 2647/75, che adegua l'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i semi di colza e di ravizzone,

— per i quali la parte AP del certificato d'integrazione comunitaria è stata chiesta prima del 20 ottobre 1975 e per i quali la parte ID è stata chiesta a partire dal 1° luglio 1975,

— per i quali la parte AP del certificato d'integrazione comunitaria non è stata chiesta e per i quali la parte ID è stata chiesta nel periodo dal 1° luglio al 19 ottobre 1975,

l'importo d'integrazione corrispondente è aumentato di 0,362 unità di conto per 100 chilogrammi, ad eccezione delle integrazioni fissate in allegato.

2. I prezzi del mercato mondiale utilizzati per la fissazione delle integrazioni di cui al paragrafo 1, sono diminuiti di 0,362 unità di conto al momento della loro applicazione per il calcolo degli importi differenziali.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2647/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 20 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1975.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 30.

ALLEGATO

Regolamento (CEE)	Integrazione applicabile	Integrazione per il mese di	Importo applicabile
253/75	dal 1°. 2 al 4. 2	luglio	0,311
2092/75	dall'11. 8 al 15. 8	agosto	0,147
2139/75	dal 18. 8 al 22. 8	agosto	0
		settembre	0
		ottobre	0,037
		novembre	0,337
2192/75	dal 25. 8 al 29. 8	agosto	0
		settembre	0
		ottobre	0